CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

V **Commissione permanente**
(Bilancio, tesoro e programmazione)

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (C. 5137).

EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE
ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° luglio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
5. Alla lettera *c)*, alinea 1), lettera *e)*, del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».
6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
1. 19. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 131. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Ventura, Mariotti, Maurandi, Agostini.

all'articolo 1, sopprimere i commi 1, 2 e 3; conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.
(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.
6. All'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da «relativamente» a «precedente».
1. 81. Visco, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
1. 21. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.
***1. 132.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Agostini, Ventura, Maurandi, Mariotti.

Sopprimere il comma 1.
1. 71. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo «*1. Ministero dell'economia e delle finanze»:
alla voce: «legge 468/78 - Art.9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva», sostituire la cifra: «180,00», con

la seguente: «280,00»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate», sostituire la cifra «80,62», con la seguente: «110,62»;
alla voce «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio», sostituire la cifra «13,94», con la seguente: «28,94»;
alla voce «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del delle dogane», sostituire la cifra «11,30», con la seguente: «16,30».
1. 70. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 1, conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:
8-*bis.* L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.
1. 69. Zanella, Pecoraro Scanio.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:
a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

1*a.* La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.
1*b.* Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1*c.* I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.
1*d.* I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.
1*e.* L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.
1*f.* L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.
1*g.* La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.
1*h.* I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e

dello politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1*i*. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.
1*j*. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.
1*l*. Per i soggetti di cui ai commi 1*i* e 1*j* sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.
1*m*. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.
1*n*.Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1*b* ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.
1*o*. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
1*p*. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.
1*q*. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 1*c*, 1*d*, 1*e*, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.
1*r*. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.
1*s*. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1*r* prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali; o di un terzo se le supera.
1*t*. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1*q* è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.
1*u*. Il contributo versato ai sensi dei commi 1*q*, 1*r*, 1*s* e 1*t*, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.
1*v*. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.
1*w*. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, egli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.
1*z*. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 1*f*, 1*g*, del presente articolo.
1*aa*. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.
1*ab*. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di meni organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.
1*ac*. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la

trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

Conseguentemente:
A partire dal 1° gennaio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressive sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox) La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,14 per cento delle somme trasferite.
Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 54 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Alla lettera *c)*, alinea 1), lettera *e)*, del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».
La lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2003.
Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
1. 20. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è ridotta di 150 milioni di euro *con le seguenti:* è ridotta di 200 milioni di euro.

Al comma 6, alla Tabella n. 1, Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla voce: Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), *sopprimere la seguente riduzione di autorizzazione di spesa:*
articolo 4, comma 242: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) 50,00.
1. 153. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni.

Al comma 1, sostituire le parole: è ridotta di 150 milioni di euro *con le seguenti:* è ridotta di 50 milioni di euro.
1. 72. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, sostituire le parole: è ridotta di 150 milioni di euro *con le seguenti:* è ridotta di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo 1. Ministero dell'economia e delle finanze»:
alla voce «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva», sostituire la cifra: «180,00», con la seguente: «210,00»;
alla voce «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate», sostituire la cifra: «80,62», con la seguente: «90,62»;
alla voce «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio», sostituire la cifra «13,94», con la seguente: «23,94».
1. 73. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 137. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 91 per cento.
1. 22. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,13 per cento delle somme trasferite.
1. 23. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:
8-*bis*. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.
1. 68. Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo 1. Ministero dell'economia e delle finanze:
alla voce: «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva», sostituire la cifra: «180,00», con la seguente: «400,00»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate», sostituire la cifra: «80,62», con la seguente: «302,32»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio», sostituire la cifra: «13,94», con la seguente: «52,27».

E, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 75. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 2.
***1. 74.** Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 2.
***1. 133.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata «Agenzia», con un capitale sociale iniziale di 200 milioni, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto *m)*.
L'Agenzia ha come oggetto sociale:
a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;
b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;
c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al punto *d)*. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e)*, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;
d) al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera *c)* l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alla lettere *a)* e *b)* aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c)* o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;
e) alle società miste regionali di cui al punto *d)* possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto *a)*;

f) sono organi dell'Agenzia:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei sindaci.
g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente a da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;
l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;
m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;
n) al Fondo di cui al comma 5*m* affluiscono le seguenti risorse:
1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;
2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;
3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 2000 sono state realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al punto *c)*;
o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;
p) per l'attuazione degli interventi di cui al punto *a)*, l'Agenzia e le società di cui al punto *d)* provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente:
1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti

tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali, e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
1. 24. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere le parole:
da: in corso e per quelle *fino alle parole:* nonché per quelle;
da: conseguentemente, l'autorizzazione di spesa *fino alle parole:* è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e;
da: Per l'anno 2004 le erogazioni delle imprese per contributi a fondo perduto fino alla fine del comma;
e, di conseguenza, sostituire le parole: le predette somme sono prelevate *con le seguenti:* la predetta somma è prelevata.
1. 80. Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, sopprimere le parole da: conseguentemente, l'autorizzazione di spesa *fino alla fine del comma.*
1. 76. Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 *fino alle parole:* è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004, *e, di conseguenza, sostituire le parole:* le predette somme sono prelevate *con le seguenti:* la predetta somma è prelevata.
****1. 77.**Olivieri, Manzini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 *fino alle parole:* è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004,
e, di conseguenza, sostituire le parole: le predette somme sono prelevate *con le seguenti:* la predetta somma è prelevata.

E, di conseguenza, al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo 1. *Ministero dell'economia e delle finanze:*
alla voce: «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, sostituire la cifra «180,00», con la seguente: «330,00;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate», sostituire la cifra «80,62», con la seguente: «160,62»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio», sostituire la cifra «13,94», con la seguente: «33,94».
****1. 78.**Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Oliveri, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: 750 milioni di euro *con le seguenti:* 250 milioni di euro.

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla Tabella 1 prevista dall'articolo 1, comma 6, sono ulteriormente ridotte del 12 per cento.
1. 150. Peretti.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Per l'anno 2004 le erogazioni delle imprese per contributi a fondo perduto *fino alla fine del comma.*
1. 79. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Oliveri, Pennacchi, Visco.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 1.700 milioni *con le seguenti:* 2.700 milioni.
1. 135. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti.

Al comma 2, quarto periodo, le parole: di euro 1.700 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* di euro 2.300 milioni.
***1. 1.**Marras.

Al comma 2, quarto periodo, le parole: di euro 1.700 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* di euro 2.300 milioni.
***1. 62.**Blasi.

Al comma 2, quarto periodo, modificare l'importo di: 1.700 milioni di euro *con:* 2.300 milioni di euro.
***1. 56.**Giudice.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 1.700 milioni *con le seguenti:* 2.200 milioni.

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla Tabella 1 prevista dall'articolo 1, comma 6, sono ulteriormente ridotte del 12 per cento.
1. 151. Peretti.

Al comma 2, quarto periodo, aggiungere in fondo le seguenti parole: Le risorse non erogate per effetto della presente norma sono versate a conguaglio alle imprese entro i primi tre mesi dell'anno 2005.
1. 134. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Ventura, Maurandi, Mariotti.

Sopprimere il comma 3.
***1. 136.**Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Mariotti, Maurandi, Ventura.

Sopprimere il comma 3.
*** 1. 82.**Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 3.

E di conseguenza, al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze:
alla voce legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 260,00;
alla voce decreto legislativo 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, sostituire la cifra: 80,62, con la seguente: 95,62;
alla voce decreto legislativo 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio, sostituire la cifra: 13,94, con la seguente: 18,94.
1. 83. Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:
8-*bis*. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
1. 67. Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 3, sostituire le parole: è ridotta di 100 *con le seguenti:* è aumentata di 200.

Conseguentemente, la lettera b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2003.*
Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
1. 25. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.
1. 84. Mariotti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 4.
1. 85. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Le Regioni, le province, i comuni, le Asl, le Università statali e qualsiasi ente pubblico può stipulare contratti di pubblica fornitura al di fuori delle convenzioni CONSIP qualora le condizioni economiche e complessive siano preferibili e diano garanzie di qualità e rapidità.
Nel caso in cui le forniture pubbliche acquisite tramite convenzioni CONSIP non sono materialmente disponibili presso l'Ente committente entro giorni 15 dall'ordinativo, esso si intende automaticamente annullato e la CONSIP corrisponde al medesimo Ente la somma relativa al danno subito in termini economici e complessivi, fermo restando il diritto da parte della committenza di rivolgersi, secondo le regole di trasparenza, a fornitori non convenzionati.
Sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 7 , 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
29. A decorrere dal 1° gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per

anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata dello 0,99 per cento.
1. 26. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere le lettere a) *e* b).
1. 88. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 4, sopprimere le lettere a) *e* b).

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,07 per cento delle somme trasferite.
1. 27. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).
1. 89. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 4 la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa.
3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4.
***1. 124.**Michele Ventura, Gambini, Agostini.

Al comma 4 la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa.
3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del

comma 4.
***1. 149.**Peretti, D'Agrò.

Al comma 4, sostituire la lettera c) *con la seguente:*
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dal Consip spa.
3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4.
***1. 159.**Polledri, Didonè, Pagliarini.

Al comma 4 la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa.
3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4.
***1. 51.**Zorzato, Blasi.

Al comma 4 la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa.
3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4.
***1. 46.**Mazzocchi.

Al comma 4 la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità

non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa.
3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4.
***1. 42.**Zanetta, Milanato.

Al comma 4 la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa.
3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4.
***1. 43.**Alberto Giorgetti.

Al comma 4, comma 3, sopprimere le parole: , come limiti massimi,.
***1. 86.**Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 4, lettera c)*, primo capoverso, le parole:* come limiti massimi *sono abrogate.*
***1. 4.**Marras.

Al comma 4, lettera c)*, primo capoverso, le parole:* come limiti massimi *sono sostituite dalle seguenti:* secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.
1. 3. Marras.

Al comma 4, lettera c)*, capoverso 3, dopo le parole:* ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 *aggiungere le seguenti:* con esclusione degli acquisti di beni e servizi effettuati ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.
1. 158. Polledri, Didonè, Pagliarini.

Al comma 4, lettera c)*, sopprimere l'alinea 3*-bis.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 51 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
1. 28. Giordano, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso 3-bis*, sopprimere le parole da:* Il dipendente che ha sottoscritto il contratto *fino alla fine del comma.*
1. 87. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto,

Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 4, è aggiunto il seguente:
3-*ter*. Con riferimento agli appalti pubblici aventi ad oggetto gli appalti di ristorazione collettiva, l'attività della Consip spa potrà esplicarsi esclusivamente attraverso l'indizione di procedure di gara per l'affidamento di uno o più servizi territorialmente limitrofi. Gli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ristorazione e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto possono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 358/92 e articolo 23, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 157/95.
Le amministrazioni di cui al comma 3 sono tenute ad affidare in appalto i servizi di ristorazione ove non siano in grado di dimostrare la convenienza economica della gestione diretta, salvaguardando i livelli occupazionali presenti.
1. 160. Polledri, Didonè, Pagliarini.

Al comma 6, tabella 1, sostituire la tabella 1 con la seguente:
Ministero della difesa:
11.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria - 4.262,87.
1. 29. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, alla tabella 1 sopprimere le seguenti voci:
Ministero dell'economia e delle finanze:
legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la coop. allo sviluppo - cap. 7415): 10,00;
legge n. 183 del 1989: articolo 12: norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003): 79,11;
legge n. 449 del 1997: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: (articolo 53, comma 13: Ente poste italiane, personale comandato 4.1.5.4. - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3030): 1,25;
legge n. 291 del 2003: interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7561): 2,50;
Trasferimenti correnti a imprese - Accordi di programma:
3.1.2.4 - Poste italiane - cap. 1502: 75,00;
3.1.2.28 - Ferrovie dello Stato - cap. 1541: 75,00;

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
legge n. 291 del 2003: interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971): 0,93;
legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica: cap. 8968): 2,50;

Ministero dell'interno:
legge n. 291 del 2003: interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254): 2,28;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
decreto legislativo n. 12 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato delle regioni e agli enti locali:
Art. 10: Regioni a statuto speciale (1.2.3.1 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082): 25,80;

Art. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531): 13,74;
legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:
(22.3.10 - Parchi nazionali e aree protette: cap. 7227; 2.2.3.13 - Mezzi navali ed aerei: cap. 7351; 3.2.3.5 - Interventi per Venezia: capp. 7675, 7676; 6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531): 21,24;

Ministero per i beni e le attività culturali:
tutte le voci: 111,07;

Ministero della salute:
tutte le voci: 23,65;

Conseguentemente Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.
1. 30. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6 dell' articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Fondo speciale per le spese in conto capitale - Tabella B - riduzione di 142,94 milioni di euro.

E, di conseguenza, alla medesima tabella: al titolo 1. Ministero dell'economia e delle finanze»:
alla voce «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva», sostituire la cifra 180,00», *con la seguente:* 280,94» (+ 100,00);
alla voce «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate», sostituire la cifra «80,62», *con la seguente:* 113,56»;
alla voce «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio», sostituire la cifra 13,94», *con la seguente:* 18,94»;
alla voce «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del delle dogane», sostituire la cifra 11,30», *con la seguente:* 16,30».
1. 113. Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Mancini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo 1. Ministero dell'economia e delle finanze *sopprimere la voce:* Fondo speciale per le spese correnti - Tabella A - riduzione di 96,44 milioni di euro.

E, di conseguenza, alla medesima tabella al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 276,44 (+ 96,00).
1. 112. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

Al comma 6, dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 13. Ministero per i beni e le attività culturali, *sopprimere la voce:* legge 448/01 - Art. 46 - investimenti patrimonio culturale - riduzione di 80,90 milioni di euro.

E, di conseguenza, alla medesima tabella al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 469/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 260,90 (+ 80,90).
1. 110. Grignaffini, Carli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola

Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Sasso, Chiaromonte, Capitelli.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* legge 730/83 - Finanziamento di importazioni a pagamento differito - riduzione di 79,11 milioni di euro.

E, di conseguenza, alla medesima tabella al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 259,11.
1. 107. Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* legge 183/89 - Difesa del suolo e tutela ambientale - riduzione di 79,11 milioni di euro.

E, di conseguenza, alla medesima tabella al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 259,11.
1. 105. Vigni, Rava, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze - 1.2 Stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria *sopprimere la voce:* 3.1.2.28. - Ferrovie dello Stato - cap. 1541 - riduzione di 75 milioni di euro.
E, di conseguenza, alla medesima tabella al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, *sostituire la cifra*: 180,00, *con la seguente:* 255,00.
1. 109. Raffaldini, Duca, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze - 1.2 Stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria: *sopprimere la voce:* 3.1.2.4. - Poste italiane - cap. 1502 - riduzione di 75 milioni di euro.
E, di conseguenza, alla medesima tabella al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 255,00.
1. 108. Duca, Raffaldini, Adduce, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 2. Ministero delle politiche agricole e forestali *sopprimere la voce:* legge n. 185 del 1992 - Fondo di solidarietà nazionale - riduzione di 50 milioni di euro.
E, di conseguenza, alla medesima tabella, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter*. - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, con la seguente: 230,00;

1. 115. Rava, Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 2. Ministero dell'economia e delle finanze *sopprimere la voce:* legge n. 350 del 2003 - Art. 4, comma 242 - Fondo di solidarietà nazionale - riduzione di 50 milioni di euro.
E, di conseguenza, alla medesima tabella, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 230,00;
1. 116. Rava, Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 2. Ministero delle attività produttive, *sopprimere la voce:* legge 135/01 - Riforma turismo - riduzione di 37,50 milioni di euro.
E, di conseguenza, alla medesima tabella al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter*. - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 217,50;
1. 117. Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 1. Ministero delle comunicazioni, *sopprimere la voce:* legge 488/99 - articolo 27, comma 10 - Radiodiffusione televisiva locale riduzione di 37,17 milioni di euro.
E, di conseguenza, alla medesima tabella al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 217,17.
1. 120. Giuletti, Grignaffini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* legge 97/94- Zone montane - Difesa del suolo e tutela ambientale - riduzione di 30,74 milioni di euro.
E, di conseguenza, alla medesima tabella, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 210,74.
1. 106. Olivieri, Rava, Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Alla Tabella 1 prevista dall'articolo 1, comma 6: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorizzazioni di spesa, sopprimere la voce: Legge n. 97 del 1994: nuove disposizioni per le zone montane - Art. 2, comma 1: (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) - 2004: -30,74 milioni di euro.
conseguentemente, alla voce. Legge n. 468 del 1978 - Art. 9, comma 1-*ter*, fondo di riserva (4.1.5.2 cap. 3003) *modificare l'importo come segue:* 199.22.
Alla voce legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 240, Tabella B, voce Ministero della salute, *modificare l'importo come segue:* 10,00.

Ed alla voce di Tabella A, Ministero delle politiche agricole *modificare l'importo come segue:* 1,52.
1. 174. Patria, Scherini.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* legge 120/02 - Protocollo di Kyoto - Programmi pilota riduzione di 12,50 milioni di euro.
E, di conseguenza, alla medesima tabella, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter*. - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 192,50.
1. 122. Vigni, Bandoli, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze *sopprimere la voce* legge 7/81 e legge 49/87 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - riduzione di 10 milioni di euro.
E, di conseguenza, alla medesima tabella: al titolo: 1. *Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 190,00.
1. 104. Crucianelli, Sereni, Calzolaio, Miche Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 13. Ministero per i beni e le attività culturali *sopprimere la voce:* legge 350/03 Art. 4, comma 162 - Contributi straordinari al Teatro dell'opera di Genova - riduzione di 2,50 milioni di euro.
E, di conseguenza, alla medesima tabella al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva *sostituire la cifra:* 180,00 *con la seguente:* 190,00.
1. 111. Burlando, Grignaffini, Carli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Sasso, Chiaromonte, Capitelli.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* legge 95/74 - CONSOB - riduzione di 1,11 milioni di euro.

Conseguentemente alla medesima tabella: al titolo 1. Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 181,11.
1. 121. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 2. Ministero delle attività produttive, *sopprimere la voce:* 1 legge 292/90 Ente nazionale italiano per il turismo - riduzione di 1,01 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima tabella, al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 181,01.
1. 114. Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi,

Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo: 14. Ministero della salute, *sopprimere la voce:* legge 291/03 - Fondazione Ebri per gli studi sul cervello - riduzione di 0,25 milioni di euro.

Conseguentemente alla medesima tabella al titolo: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *alla voce:* legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva, *sostituire la cifra:* 180,00, *con la seguente:* 180,25.
1. 123. Battaglia, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: 1.1 autorizzazioni di spesa, *sopprimere il seguente riferimento:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415).
***1. 161.**Rosato.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo: 10,00.
***1. 138.**Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Realacci, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi: 10,00.
***1. 18.**Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: legge 730/83 - Fondo per il finanziamento di importazioni a pagamento differito: 12,91.
1. 126. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Legge n. 183 del 1989; Art. 12: Norme per il riassetto organizzativo: 79,11.
1. 7. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane: 30,74.
***1. 8.**Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Renduzzi, Villari.

Alla tabella 1, prevista dall'articolo 1, comma 6, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorizzazioni di spesa, sopprimere il riferimento: Legge n. 97 del 1994: nuove disposizioni per le zone montane - Art. 2, comma 1: (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) - 2004: -30,74 milioni di euro.
***1. 47.**Olivieri.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa

delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1984: 90,99.
1. 128. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la seguente voce: Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: Art. 12, comma 2: (1.2.3.4 - cap. 7005): 12,91.
1. 127. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce:* Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi: 0,41.
1. 9. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Alla Tabella 1 di cui al comma 6, Ministero della comunicazioni, *sopprimere la voce:* Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio plurierinale dello Stato - articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121).

Conseguentemente, alla Tabella 1, Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali *sostituire la cifra:* 0,55 *con:* 37,55.
1. 58. Pagliarini, Caparini.

Alla tabella 1 di cui al comma 6, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sopprimere la voce relativa alla:* Legge n. 97 del 1994 con il relativo importo.

Conseguentemente alla medesima tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *sostituire la cifra:* 0,55 *con la seguente:* 31,29.
1. 6. Zanetta.

Alla tabella 1 di cui al comma 6, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 97 del 1994 *sostituire la cifra:* 30,74 *con la seguente:* 15.

Conseguentemente alla medesima tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *sostituire la cifra:* 0,55 *con la seguente:* 16,29.
1. 5. Zanetta.

Al comma 6, tabella 1, alla note 1) e 2) di ogni singolo ministero, e relative agli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria, dopo le parole: alla sanità *sono aggiunte le seguenti parole:* alla cooperazione allo sviluppo, alla difesa del suolo.
1. 66. Zanella Pecoraro Scanio.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 1.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria *sopprimere la seguente voce:* trasferimenti correnti a imprese - Accordi di programma:
3.1.2.4 Poste italiane - cap. 1502: 75,00;
3.1.2.28 Ferrovie dello Stato - cap. 1541: 75,00.
1. 165. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 1.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria *alla voce:* trasferimenti correnti a imprese - Accordi di programma *sopprimere il seguente riferimento:*
3.1.2.4 Poste italiane - cap. 1502: 75,00.
1. 164. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 1.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria *alla voce:* trasferimenti correnti a imprese - Accordi di programma, *sopprimere il seguente riferimento:*
3.1.2.28 Ferrovie dello Stato - cap. 1541: 75,00.
1. 163. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *sopprimere la seguente voce:* Legge 448 del 1998: misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 80, comma 4: 0,09.
1. 129. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: 1,91.
1. 10. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione: 2,35.
1. 11. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni: Art. 10: 25,880, Art. 10: 13,74.
***1. 16.**Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *alla voce:* 8.1 autorizzazioni di spesa, *sopprimere il seguente riferimento:*
Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali:
Art. 10: Regioni a statuto speciale (1.2.3.1. - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) 25,80;
Art. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 - Difesa del suolo cap. 8531) 13,74.
***1. 162.**Rosato, Damiani, Maran.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione 3,73.
1. 12. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio 192,98.
1. 13. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 120 del 2002: Protocollo di Kyoto 12,50.
1. 14. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *sopprimere la voce:* Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi 21,24.
1. 15. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Alla Tabella n. 1, di cui al comma 6 dell'articolo 1, sopprimere la seguente rubrica: 9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Legge n. 376 del 2003: Finanziamenti di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7162; 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 8220 88,05 (milioni di euro).

Conseguentemente: all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-*bis)* Lo stanziamento di cui all'articolo 4 , comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotto di 88,05 milioni di euro.
1. 57. Sergio Rossi, Pagliarini, Parolo.

Alla Tabella 1 di cui al comma 6, Ministero della comunicazioni, *sopprimere la voce:* Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato - articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121).

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 6 aggiungere il comma 6-bis*:*
6-*bis:* Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
1. 59. Pagliarini, Caparini.

Alla Tabella 1 di cui al comma 6, Ministero della comunicazioni, *sopprimere la voce:* Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato - articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121).

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8 aggiungere il comma 8-bis*:*
8-*bis:* All'onere per la copertura di cui al comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 118 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1. 60. Pagliarini, Caparini.

Alla Tabella 1 di cui al comma 6, Ministero della comunicazioni, sopprimere la voce: Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato - articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121).

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il comma 8-bis*:*
8-*bis:* All'articolo 1, del decreto legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito nella legge 9 febbraio 2004, al comma 1, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: *20 milioni*».
1. 61. Pagliarini, Caparini.

Alla Tabella n. 1, 10. Ministero delle comunicazioni, 10.1 Autorizzazioni di spesa, *sopprimere le parole da:* Legge n. 488 del 1999 *fino a:* Totale autorizzazioni di spesa 37,17.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, a valere sulle risorse destinate

al settore cinematografico.
*** 1. 54.** Villani Miglietta, Gallo, Riccio.

Alla Tabella n.1, 10. Ministero delle comunicazioni, 10.1 Autorizzazioni di spesa, *sopprimere le parole da:* Legge n. 488 del 1999 *fino a:* Totale autorizzazioni di spesa 37,17.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, a valere sulle risorse destinate al settore cinematografico.
*** 1. 166.** Tarantino, Dell'Anna, Lazzari, Blasi.

Alla Tabella n. 1, 10. Ministero delle comunicazioni, 10.1 Autorizzazioni di spesa, *sopprimere le parole da:* Legge n. 488 del 1999 *fino a:* Totale autorizzazioni di spesa 37,17.
**** 1. 44.** Alberto Giorgetti, Butti.

Al comma 6, alla Tabella 1 ivi richiamata, rubrica: 1. Ministero delle comunicazioni, *sopprimere la seguente voce:* legge 488/99 - articolo 27, comma 10 - Radiodiffusione televisiva locale - riduzione di 37,17 milioni di euro.
**** 1. 142.** Gentiloni Silveri, Morgando, Lusetti, Carra, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Ventura, Mariotti, Maurandi.

All'articolo 1, comma 6, alla Tabella n. 1, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, *sopprimere la seguente voce:*
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo dì solidarietà nazionale - articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439): 50,00;

Conseguentemente alla stessa Tabella n. 1, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, *modificare l'importo della seguente voce come segue:*
Legge n, 448 del 2001: - articolo 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p): 153,55.
*** 1. 141.** Marcora, Rava.

All'articolo 1, comma 6, alla Tabella n. 1, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, *sopprimere la seguente voce:*
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale - articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439): 50,00;

Conseguentemente alla stessa Tabella n. 1, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, *modificare l'importo della seguente voce come segue:*
Legge n. 448 del 2001: - articolo 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p): 153,55.
*** 1. 157.** Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

All'articolo 1, comma 6, alla Tabella n. 1, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, *sopprimere la seguente voce:*
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale - articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439): 50,00.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è ridotta di 750 milioni di euro, *con le seguenti:* è ridotta di 800 milioni di euro.
**** 1. 140.** Marcora, Rava.

All'articolo 1, comma 6, alla Tabella n. 1, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, *sopprimere la seguente voce:*
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale - articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439): 50,00.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è ridotta di 750 milioni di euro, *con le seguenti:* è ridotta di 800 milioni di euro.
**** 1. 156.** Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

All'articolo 1, comma 6, nella Tabella n. 1, sopprimere l'importo indicato alla seguente riduzione di autorizzazione di spesa: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale - articolo 1 comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439): 50,00.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 800 milioni di euro per l'anno 2004 e.
1. 148. Detomas.

All'articolo 1, comma 6, Tabella 1, alla rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali, *sopprimere la voce:* Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione 80,90.
*** 1. 17.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, *sopprimere la seguente voce:*
Legge n. 448 del 2001: legge finanziaria 2002 articolo 46: Fondo investimenti: 80,90.
*** 1. 139.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Maurandi, Mariotti, Ventura.

Al comma 6, alla tabella 1 ivi richiamata, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, *alla voce:* Legge n. 291 del 2003: interventi per i beni e le attività culturali *sopprimere il seguente riferimento:* 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8339.

Spese per il recupero, restauro, ripristino, conservazione, manutenzione straordinaria e consolidamento di beni culturali.
1. 130. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Ventura, Mariotti, Maurandi.

Al comma 6 dell'articolo 1, aggiungere il seguente: Nell'ipotesi di straordinaria necessità e urgenza, le Amministrazioni interessate possono richiedere al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione di decreti di variazioni di bilancio, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, tra spese discrezionali per investimenti fissi lordi e consumi intermedi, che assicurino l'invarianza dell'effetto sull'indebitamento netto della P.A.
1. 172. Leone.

Sopprimere il comma 7 dell'articolo 1.
1. 118. Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 7, dopo le parole: 31 dicembre 2003 *aggiungere le altre:* tranne che non siano dovuti a cause oggettive e comunque non inerenti la volontà e la responsabilità dell'Amministrazione destinataria.

Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
1. 32. Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, sopprimere le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri *e* al federalismo amministrativo.
1. 31. Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, dopo le parole: dalle aree sottoutilizzate *aggiungere le seguenti:* al fondo unico di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
1. 2. Marras.

Al comma 7, dopo le parole: all'informatica *aggiungere le seguenti:* , alla difesa del suolo.
1. 119. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 8.
1. 90. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,09 per cento delle somme trasferite.
1. 33. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 97 per cento.
1. 34. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
9. L'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, e di consulenza a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione direttamente committente e relativamente a materie ad oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'Ente, deve essere adeguatamente e preventivamente motivato.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 94 per cento.
1. 35. Giordano, Russo Spena.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le parole:* esclusi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
*** 1. 153.**Romano, Liotta.

Ai commi 9 e 10 dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le parole:* esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
1. 143. Milana, Morgando, Stradiotto.

Al comma 9, sopprimere dalle parole: Le pubbliche amministrazioni *fino alle parole:* di cui al presente comma.
1. 95. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 9, sostituire le parole: mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, *con le seguenti:* sostenuta nel corso dell'anno 2003.
1. 91. Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 9 dell'articolo 1, sostituire le parole: ridotta del 15 per cento, *con le seguenti:* ridotta del 5 per cento.
1. 92. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 9 dell'articolo 1, sopprimere dalle parole: L'affidamento di incarichi *fino alle parole:* Corte dei conti.
1. 93. Mariotti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 9 dell'articolo 1, sopprimere dalle parole: L'affidamento di incarichi *fino alle parole:* responsabilità erariale.
1. 94. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 9 dell'articolo 1, sopprimere dalle parole: Le predette direttive *fino alle parole:* Corte dei conti.
1. 96. Olivieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

All'articolo 1, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 92 per cento.
1. 36. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 1, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *aggiungere le parole:* esclusi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
1. 152. Romano, Liotta.

All'articolo 1, comma 10, sostituire le parole: mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, *con le seguenti:* sostenuta nel corso dell'anno 2003.
1. 98. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

All'articolo 1, comma 10, sostituire le parole: ridotta del 15 per cento, *con le seguenti:* ridotta del 10 per cento.
1. 97. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

All'articolo 1, comma 10, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
1. 110. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

All'articolo 1, comma 10, sopprimere le parole da: Gli atti e i contratti *fino alle parole:* responsabilità erariale.
1. 99. Adduce, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Roccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

All'articolo 1, sopprimere il comma 11.
*** 1. 65.**Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 11.
*** 1. 101.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere il comma 11.
*** 1. 125.** Stradiotto, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Michele Ventura, Agostini, Maurandi, Mariotti.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere: con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo

superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
1. 37 Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis.*
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
E, al comma 6 dell'articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo «1. Ministero dell'economia e delle finanze», *alla voce* «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-*ter* - Fondo di riserva», sostituire la cifra: 80,00», *con la seguente:* 380,00».
1. 102. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:
11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10.
11-*bis.* Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica entro il mese di ottobre 2004 il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo del saldo dei fondi di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)* e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunità montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti.
La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 2004, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1° novembre 2004, nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso «collettivi».
11-*ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2004, sono disciplinati modalità e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunità montane di cui al comma 11-*bis.*
11-*quater.* Nella comunicazione di cui al comma 11-*bis* sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 2004 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio

preventivo 2004 e al conto consuntivo 2002. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.
11-*quinquies*. Entro il 15 novembre 2004 la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari nonché degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi».
1. 146. Stradiotto, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Le Regioni, le province, i comuni, le ASL, per l'anno 2004, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche e al soddisfacimento di eventuali nuove esigenze intervenute, comprovate ed approvate entro il 1° gennaio 2003. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 1° agosto 2004, è estesa a tutto il personale del comparto della Pubblica Amministrazione.

Conseguentemente:
Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 53 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
1. 38. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Al fine di favorire la ricerca, l'individuazione e il recupero delle somme derivanti dall'evasine totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla finalità generale e nazionale, i Comuni - fermo restando la dichiarazione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previa notifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all'attuazione dell'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e contributiva - sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziale e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli stanziamenti tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrative garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell'operazione.
Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all'evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al cui recupero essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell'operazione.
Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all'Ente Provincia di competenza.
Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e dalle Province sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato.

Conseguentemente:
Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,12 per cento delle somme trasferite.
1. 39. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 1, comma 11, il primo periodo è così sostituito:
In coerenza con le riduzioni di spesa previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità

economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5000 abitanti, che al 12 luglio 2004 non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2004, devono assicurare che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati ai diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Restano salve le obbligazioni derivanti dai contratti perfezionati alla data del 12 luglio 2004.
*** 1. 144.**Milana, Morgando.

All'articolo 1, comma 11 sostituire il primo periodo con i seguenti:
In coerenza con le riduzioni di spesa previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al 12 luglio 2004 non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2004, devono assicurare che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati ai diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Restano salve le obbligazioni derivanti dai contratti perfezionati alla data del 12 luglio 2004.
*** 1. 154.**Romano, Liotta.

All'articolo 1 comma 11 primo periodo dopo le parole: consumi intermedi *sono aggiunte le parole:* di cui alla classificazione economica interregionale di primo e secondo grado (codifiche da 1.4.0. a 1.4.9.), al netto delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle a destinazione vincolata.
1. 45. Alberto Giorgetti.

All'articolo 1, comma 11, sopprimere le parole: ridotta del 10 per cento.
1. 63. Zanella, Pecoraro Scanio.

All'articolo 1, comma 11, sostituire le parole: ridotta del 10 per cento. Tale riduzione *con le altre:* aumentata del 15 per cento. Tale aumento.

Conseguentemente, alla lettera c), *alinea 1), lettera* e), *del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole:* 45 per cento *sono sostituite dalle altre:* 47 per cento.
1. 40. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 1, al comma 11 sostituire le parole: ridotta del 10 per cento, *con le parole:* ridotta del 4 per cento.
1. 64. Zanella, Pecoraro Scanio.

All'articolo 1, al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed alla spesa per studi *fino a:* n. 267.
1. 145. Stradiotto, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti.

All'articolo 1, comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 103. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

All'articolo 1, comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le regioni, le province e i comuni che abbiano conseguito gli obiettivi previsti in relazione al Patto di stabilità interno, non si

applica la riduzione di cui al primo periodo del presente comma.
1. 50. Il Relatore.

All'articolo 1, al comma 12 aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: , sulla base delle specifiche normative di riferimento.
1. 168. Blasi.

All'articolo 1, al comma 12, dopo il primo periodo inserire il seguente: Nel caso in cui le esigenze formative rappresentate dalle pubbliche amministrazioni eccedano l'ordinaria programmazione dell'attività istituzionale delle predette Scuole, le stesse possono richiedere alle pubbliche amministrazioni un corrispettivo per la sola copertura dei costi.

Conseguentemente, alla Tabella n. 1 allegata, voce Totale stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria *apportare le seguenti modificazioni:* 2004: + 5.
1. 167. Blasi.

All'articolo 1, al comma 12, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ed il Formez.
1. 171. Blasi.

All'articolo 1, comma 12, dopo le parole: impossibilità di fare ricorso alle stesse *aggiungere le altre:* anche in relazione alle necessità temporali.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 93 per cento.
1. 41. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 1, comma 12 aggiungere alla fine il seguente periodo: Al fine di garantire il contenimento dei costi e la tempestiva attivazione delle procedure di razionalizzazione della spesa pubblica connessi allo svolgimento dell'attività di formazione di cui al presente comma, per l'inquadramento economico dei docenti nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 3, comma 3, ultima parte del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, non si tiene conto degli emolumenti accessori in godimento per incarichi o attività svolte al momento dell'inquadramento per opzione.
1. 169. Blasi.

All'articolo 1, sopprimere il comma 13.
1. 48. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

All'articolo 1, comma 13, dopo le parole: realizzazione di investimenti, *inserire le seguenti:* ovvero per favorire il trasporto delle merci con modalità alternative alla strada, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari.
1. 49. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

All'articolo 1, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-*bis.* All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».
1. 170. Savo.

ART. 2.

All'articolo 2, sopprimere il comma 1.
2. 9. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.

All'articolo 2, sostituire il comma 1 e 2 con i seguenti:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota: «del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. 4. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 2, comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* 2007 *con la parola:* 2005.
2. 10. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

All'articolo 2, sopprimere i commi 2 e 3.
*** 2. 17.**Benvenuto.

All'articolo 2, sopprimere i commi 2 e 3.
*** 2. 11.**Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-*bis*. Per le istituzioni, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle sole retribuzioni spettanti al personale dipendente».
2. 14. Gerardo Bianco, Blasi, Giudice.

All'articolo 2, sopprimere i commi 4 e 5.
*** 2. 12.**Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Vigni, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

All'articolo 2, sopprimere i commi 4 e 5.
*** 2. 16.**Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.

All'articolo 2, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:
2. Alle fondazioni che destinano una quota del proprio reddito, non inferiore al 20 per cento al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e della riserva obbligatoria, al sostegno e alla

promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota del 27 per cento ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all'anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione.

5. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:
m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore di Stato, regioni ed enti locali territoriali, per lo svolgimento di attività o compiti istituzionali nel settore dei beni culturali; di istituzioni già ammesse agli ausili finanziari di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, in almeno uno dei cinque anni precedenti l'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione; di istituzioni pubbliche o private, fondazioni, consorzi e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, come individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi con periodicità biennale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;.
5-*bis*. L'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato.
2. 15. Gerardo Bianco, Blasi, Giudice.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. Alla lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 98 del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
La capacità di credito è presunta nel caso di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359 comma 1, numero 1) del codice civile da parte di soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da parte di soggetti esteri le cui filiali o succursali siano iscritte nel medesimo albo.
2. 2. Patria.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: «Fino all'anno 2004», sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2006».
2. 3. Patria.

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'articolo 2, comma 25, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002».
2. 7. Pagliarini.

All'articolo 2, sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente: A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 96 per cento.
2. 5. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 2, commi 6 e 7 sostituire le parole: piu richieste *con le seguenti:* più alta.
Conseguentemente: A decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 98 per cento.
2. 6. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 2, dopo il comma 8 aggiungere il seguenti:
8-*bis*. Le disposizioni tributarie di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,

recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, si applicano anche alle Fondazioni teatri stabili ad iniziativa pubblica, di cui al decreto 27 febbraio 2003, articolo 11.
8-*ter*) Lo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotto di 3 milioni di euro.
2. 13. Pagliarini.

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.
2. 8. Zanella, Pecoraro Scanio.

All'articolo 2, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto legislativo 13 aprile 1939, numero 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, si interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale, indicati nell'articolo 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporate al suolo.
2. 1. Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti articoli:

Art. 2-*bis*.
(Modifica all'articolo 2 della legge n. 289 del 2002).

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 2-*ter*.
(Disposizioni in materia di entrate).

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.
1-*bis*. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-*ter*. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: 3,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 6,9 per cento».
3. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercanti regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fin ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.
4. All'articolo 1, comma 1, del decreto 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla lette 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi;

Art. 2-*quater*.
(Copertura finanziaria e disposizioni finali).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*bis*, determinati in 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo della maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalla disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
*** 2. 0. 2.**Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.
(Soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione).

1. A decorrere dalla data di scadenza delle concessioni per l'esercizio del servizio nazionale della riscossione, nonché dal 1° gennaio 2005 relativamente agli incarichi di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. A decorrere dalle stesse date, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono assunte direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestite dall' Agenzia delle entrate.
2. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della presente norma, per la definizione dei rapporti pendenti inerenti il servizio di riscossione esercitato dai concessionari e commissari governativi, nonché le disposizioni in favore del personale dipendente dei medesimi concessionari.
*** 2. 0. 1.**Sergio Rossi, Pagliarini.

ART. 3.

All'articolo 3, premettere il seguente comma:
01. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 21 è soppresso.
***3. 1.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

All'articolo 3, premettere il seguente comma:
01. Il comma 21 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.
****3. 11.** Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.

All'articolo 3, premettere il seguente comma:
01. Il comma 21 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato.
***3. 17.**Olivieri.

All'articolo 3 il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 16, sono soppresse le parole da «le aziende e gli organismi» fino a «per l'esercizio di servizi pubblici»;
al comma 18, dopo la lettera *i)* aggiungere le seguenti:
i-bis) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati a spese per ricerca e innovazione. A tal fine sono spese per ricerca e innovazione quelle destinate alla realizzazione di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, all'apertura di nuovi mercati, all'utilizzo di nuovi fattori produttivi e all'introduzione di nuovi modelli organizzativi;
i-ter) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati all'acquisizione di figure professionali ad alta specializzazione o al finanziamento della formazione su processi o prodotti innovativi di lavoratori già inseriti nell'organizzazione dell'impresa. L'innovazione di prodotto, deve essere intesa, in questo caso, come applicazione di tecnologie nuove a vecchi prodotti o elaborazione di nuovi prodotti, mediante tecnologie innovative, capaci di soddisfare la domanda del mercato in modi nuovi;
i-quater) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione di iniziative per l'apertura di nuovi mercati, l'incremento delle quantità esportate, l'acquisizione di investimenti esteri diretti, la realizzazione di investimenti nelle aree depresse del territorio nazionale;

dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:
«21-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-*ter*. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-*bis*; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale».
3. 12. Montecchi, Magnolfi, Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le province di Trento e di Bolzano.
3. 7. Olivieri.

Al comma 1, sostituire le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* le regioni a statuto ordinario.
***3. 18.**Olivieri.

Al comma 1, capoverso 21-bis, *sostituire le parole:* le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* le regioni a statuto ordinario.
***3. 10.** Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso articolo 21-bis, *sostituire le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* a statuto ordinario.
***3. 2.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 1 dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*
b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
****3. 13.** Michele Ventura, Gambini, Agostini.

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti parole:*
b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) confinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
****3. 19.** Polledri, Didonè, Pagliarini.

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*
b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
****3. 3.**Zanetta, Milanato.

Dopo il comma 1 lettera b) *sono inserite le seguenti lettere:*
c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
d) cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
****3. 4.**Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*
b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
****3. 6.**Zorzato, Blasi.

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti parole:*
b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) confinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
****3. 14.** Polledri, Didonè, Pagliarini.

Al comma 1, capoverso 21-bis, *dopo la lettera* b) *aggiungere le seguenti:*
b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
****3. 15.** Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Ventura, Maurandi, Mariotti.

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere le seguenti:*
b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
****3. 16.**Peretti, D'Agrò.

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* dell'addizionale *con le altre:* della compartecipazione.
3. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: società possedute *aggiungere le seguenti:* interamente o per una quota non inferiore al 99 per cento.

Conseguentemente:
Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,08 per cento delle somme trasferite.
3. 9. Giordano, Russo Spena.

ART. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressive sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
4. 6. Giordano, Russo Spena.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.

Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasférite.
4. 7. Giordano, Russo Spena.

Nella rubrica sopprimere la parola: pubblici.

Aggiungere il seguente comma:
2-*bis*. L'articolo 3, comma 122, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: 122. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-*bis*. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico della disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, lettera *a)*, numero 3), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata a tale ultimo provvedimento; la disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2004.
L'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.
4. 2. Falsitta.

Nella rubrica sopprimere la parola: pubblici.
***4. 3.**Angelino Alfano.

Nella rubrica sopprimere la parola: pubblici.
***4. 4.**Alberto Giorgetti.

Al comma 2, premettere la seguente lettera:
0a) nel secondo periodo le parole: «con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati emanato previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».
4. 13. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Ventura, Maurandi, Mariotti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
4. 8. Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*
a-bis) dopo il secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Prima di procedere alla vendita di ciascuno dei beni immobili di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio dimostra la sussistenza di un vantaggio effettivo per il bilancio dello Stato, in ragione di una proiezione pluriennale, in relazione agli oneri da sostenere per il pagamento del canone di locazione e quelli relativi alle spese di ammortamento e manutenzione straordinaria che giustifichi la vendita degli stessi».
4. 10. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Ventura, Agostini, Mariotti, Maurandi.

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*
a-bis) nel secondo periodo, sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «mediante asta pubblica».
4. 11. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Ventura., Mariotti, Maurandi.

Al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*
a-bis) nel secondo periodo, sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «secondo le regole di trasparenza e seguendo le procedure concorsuali e di appalto in vigore,».
4. 12. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Ventura, Agostini Mariotti, Maurandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-*bis*. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004.
4. 9. Leone, Conte, Blasi.

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
1. L'articolo 3, comma 122, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: 122. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, dopo il comma i è inserito il seguente: 1-*bis*. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente beati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, lettera *a)*, numero 3), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata a tale ultimo provvedimento; la disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2004.
2. L'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2003, n. 359, è abrogato.
***4. 5.**Alberto Giorgetti.

Sono aggiunti i seguenti commi:
L'articolo 3, comma 122, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, è sostituito dal seguente: 122.

All'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-*bis*. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e dall'articolo 14-*bis* della legge n. 86 del 25 gennaio 1994, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, lettera *a)*, numero 3), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, nell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 347 del 31 ottobre 1990, e nell'articolo 4 della tariffa allegata a tale ultimo provvedimento; la disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2004.
L'articolo 3, comma 123, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, è abrogato.
***4. 1.**Angelino Alfano.

ART. 5.

Sopprimere l'articolo 5.
5. 27. Vigni, Sandri, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Sopprimere l'articolo 5.
*** 5. 23.**Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere l'articolo 5.
*** 5. 2.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.
(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi).

1. All'articolo 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi da 14 a 20 sono soppressi.
2. Alle domande presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dei commi 15 e 32 dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica l'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme con le quali sono determinate la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui ai numeri da 2 a 6 dell'allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Le leggi regionali di cui al comma 3 disciplinano la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di abusi:
a) ultimati entro il 31 marzo 2003;
b) che non abbiamo comportato un ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 150 metri cubi;
c) che si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;
d) che si riferiscano a opere compiute in aree delle quali sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera *a);*

e) che non siano stati compiuti nelle aree di cui all'articolo 33 e all'articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al comma 27 del citato articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003;

5. Le regioni possono aumentare gli importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l'oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
6. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalle leggi regionali di cui al comma 3, deve essere accompagnata dal versamento del 75 per cento per cento dell'oblazione.
7. Le leggi regionali di cui al comma 3 assegnano ai comuni almeno 48 mesi per la definizione delle procedure amministrative escludendo il ricorso al silenzio assenso.
8. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in contrasto con il presente articolo sono abrogate».
5. 12. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

1. L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 52 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
5. 20. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 5, sopprimere il comma 1.
5. 3. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:
1. Fermi restando gli effetti penali derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la sanatoria di regolarità amministrativa delle opere abusive di cui al citato articolo 32 si applica esclusivamente nelle regioni che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno emanato la legge di cui all'articolo 32 comma 26 del decreto-legge citato e alle condizioni stabilite nella legge regionale medesima.
5. 11. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: entro quattro mesi *con le seguenti:* entro due mesi; *alla lettera* a), *numero 1) sostituire le parole:* 10 dicembre *con le seguenti:* 20 ottobre; *e alla lettera* a) *numero 2) sostituire le parole:* 30 aprile, *con le seguenti:* 30 gennaio.
5. 4. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: del presente decreto *aggiungere le seguenti:* Nelle regioni ove non sia approvata la legge regionale predetta, la definizione degli illeciti edilizi di cui al citato decreto legge non si applica.
5. 5. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5. 18. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo... *fino alla fine del comma.*
5. 15. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo... *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. La legge regionale di cui al comma 1 determina la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui ai numeri da 2 a 6 dell'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di abusi:
a) ultimati entro il 31 marzo 2003;
b) che non abbiamo comportato un ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 150 metri cubi;
c) che si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;
d) che si riferiscano a opere compiute in aree delle quali sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera *a);*
e) che non siano stati compiuti nelle aree di cui all'articolo 33 e all'articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al comma 27 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003;

9. Le regioni possono aumentare gli importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l'oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
10. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalla legge regionale di cui al comma 1, è accompagnata dall'attestazione del versamento del 75 per cento dell'oblazione.
11. La legge regionale di cui al comma 1 assegna ai comuni almeno 48 mesi per la definizione delle procedure amministrative escludendo il ricorso al silenzio assenso.
12. All'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Tipologia 1 è soppressa.
5. 16. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, comma 1, sopprimere le lettere a) e *b).*
5. 13. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1, lettera a) *punto 1), sostituire le parole:* entro il 10 dicembre 2004 *con le altre:* entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge regionale relativa al territorio interessato alla richiesta.

Conseguentemente le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,10 per cento delle somme trasferite.
5. 21. Giordano, Russo Spena.

All'articolo 5, comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).
5. 19. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Al comma 1 dell'articolo 5 sostituire la lettera c) *con la seguente:*
c) il comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è così sostituito:
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, dal 20 novembre 2004 al 20 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Dal 1 agosto 2004 al 19 novembre 2004 il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso in attesa dell'emanazione delle norme regionali di dettaglio.
5. 28. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

All'articolo 5, sostituire la lettera c), *con la seguente:*
«*e)* il comma 32 è sostituito dal seguente:
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a partire dalla data di emanazione della legge regionale prevista dal comma 26 del presente articolo ovvero, in mancanza di tale legge, a partire dalla data di scadenza del termine ultimo per l'emanazione della suddetta legge regionale, e comunque, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.»
5. 25. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

All'articolo 5, comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:
«*e)* il comma 33 del decreto legge decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è così sostituito:
33. Le regioni, entro il 31 ottobre 2004, emanano le norme di dettaglio relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria; decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel decreto legge 269/2003 convertito dalla legge 326/2003; le stesse leggi possono prevedere, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
5. 29. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

All'articolo 5, comma 1, aggiungere la seguente lettera:
«*e)* all'allegato 1, sopprimere la Tipologia 1, conseguentemente sopprimere il riferimento a tale

tipologia nel testo dell'articolo 32».
5. 17. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis* la proroga di termini di cui al comma 1, lettera *a),* opera esclusivamente nei casi in cui le regioni, dell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi».
5. 10. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis.* Le proroghe di termini di cui al comma 1, lettera *a)* si applicano limitatamente agli abusi che abbiano comportato un aumento di volumetria inferiore a 100 metri cubi.
5. 9. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-*bis.* La proroga dei termini di cui al comma 1, lettera *a),* non si applica agli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi statali e regionali finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio».
5. 6. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-*bis.* Le proroghe di termini previste dal comma 1, lettera *a)* non si applicano alle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base dileggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali.
5. 7. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-*bis.* Le proroghe di termini previste dal comma 1, lettera *a)* si applicano limitatamente alle opere contenute nell'Allegato 1 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al 5 per cento della volumetria della costruzione originaria, purché non realizzate in aree protette o vincolate».
5. 8. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, sopprimere il comma 2.
**** 5. 24.** Zanella, Pecoraro Scanio.

All'articolo 5, dopo il comma 2.
****5. 14.** Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-*bis.* Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004».
5. 30. Leone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2. Sono fatte salve le domande presentate entro la data di pubblicazione della sentenza della Corte

Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004».
*__5. 22.__Blasi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Sono fatte salve le domande presentate entro la data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004.
5. 1. Marras.

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-*bis.* Gli effetti amministrativi delle domande relative alla definizione dell'illecito edilizio presentate ai comuni prima della sentenza 28 giugno 2004, n. 196, della Corte costituzionale sono definiti dalla legge regionale prevista dal comma 26».
5. 26. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 5-*bis.*

Il comma 34, dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è così sostituito: «Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell'articolo 16 comma 40 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».
5. 0. 1. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis.*

«All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 sopprimere il comma 25».
5. 0. 2. Polledri, Didonè Pagliarini.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*
(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento

dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.
3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.
5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.
6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.
7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.
8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive è sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni.
10. È determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente decreto.
11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.
13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,

e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera *b,)* del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.
15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nei grado di inquadramento.
16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.
17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1 gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.
19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
5. 0. 3. Leone.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*.
(Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri).

1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.
2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, per la predetta Società non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. 0. 4. Leone.

Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo le parole: «servizio permanente effettivo» aggiungere le seguenti: «tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni» nonché sostituire le parole: «per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato» con le seguenti: «, ancorché per incarichi previsti dalle norme di ordinamento.

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo le parole: «generali di corpo d'armata della Guardia di finanza» aggiungere le seguenti: «che ricoprono cariche di vertice nell'ambito del Corpo».

MOTIVAZIONE

l'iniziativa è volta ad operare talune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 69 del 2001, in materia di composizione della Commissione Superiore di Avanzamento del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, gli emendamenti in discussione, che non comportano oneri finanziari aggiuntivi, sono volti a:
omogeneizzare le posizioni di stato richieste per i membri della citata Commissione con quelle previste per le analoghe Commissioni delle Forze armate (articoli 10 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490), nel rispetto del principio di armonizzazione sancito dall'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
riconoscere, sempre in tale ottica, il titolo alla valutazione delle attitudini ai gradi dirigenziali, espletata dalla Commissione Superiore di Avanzamento, esclusivamente ai titolari di cariche di vertice nell'ambito della Guardia di finanza, che svolgano, quindi, effettivamente, funzioni di comando nei confronti degli ufficiali del Corpo. Congiuntamente all'introduzione di tale previsione è stato, inoltre, operato un opportuno intervento di coordinamento della stessa con la norma sulle generalità delle Commissioni di avanzamento.
5. 0. 5. Savo.

ART. 6.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-*bis.* Alle finalità del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».
*** 6. 1.** Boato, Zanella, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis.* Alle finalità del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme d'attuazione».
*** 6. 2.** Olivieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis.* Alle finalità del presente decreto le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme d'attuazione».
*** 6. 3.** Collè, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann.